



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-
SANITARI
SETTORE 03 - ASSIST.ZA FARM.TICA-ASSIST.ZA INTEGR.VA E PROTESICA-
FARM. CONV.TE EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE DEL FARMACO**

Assunto il 19/10/2020

Numero Registro Dipartimento: 325

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10568 del 20/10/2020

**OGGETTO: CONCORSO STRAORDINARIO SEDI FARMACEUTICHE - ANNULLAMENTO
PARZIALE IN AUTOTUTELA DDG. N. 8528/2020 - ESCLUSIONE SEDE FARMACEUTICA N. 2
COMUNE DI MAIDA (CZ)..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n. 2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. n. 3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico Concorso Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;
- con DDG n. 6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria attualmente in itinere;
- con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, rettificato con DDS n. 11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;
- con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017 - avente ad oggetto "Concorso Straordinario Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria – Assegnazione Sedi Farmaceutiche a seguito del primo interpello" - si è provveduto ad assegnare le sedi farmaceutiche alle associazioni vincitrici;
- con appositi decreti dirigenziali si è provveduto ad autorizzare l'apertura e l'esercizio di n. 26 sedi farmaceutiche all'esito del primo interpello;
- con DDG n. 8241/2018 si è provveduto al riconoscimento della titolarità delle sedi farmaceutiche assegnate con DDG n. 8131/2017 in capo alle società, di persone e di capitali, costituite tra i singoli componenti delle associazioni vincitrici;
- con DDG n. 11202 del 10 ottobre 2018 è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il secondo interpello e si è proceduto, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, all'interpello dei candidati idonei in graduatoria, secondo il principio dello scorrimento, a partire dalla posizione 79 (compresa) sino alla posizione n. 133 (compresa) della graduatoria approvata con DDG n. 5603/17, collocando in prima posizione, ai fini della scelta della sede, l'Associazione - Ref. Dott.ssa Emanuela Gabriele, ammessa al secondo interpello con DDG n. 1775/17;
- con avviso pubblicato in data 4 dicembre 2018 è stato reso noto l'esito del secondo interpello (35 sedi accettate - 21 sedi non accettate/rifutate), provvedendo alla definitiva assegnazione di ciascuna delle sedi accettate mediante appositi decreti dirigenziali;
- all'esito del secondo interpello, a fronte delle 56 sedi farmaceutiche disponibili, come da DDG n. 11202/2018, sono state autorizzate all'apertura, con appositi provvedimenti regionali, n. 18 sedi;
- con DDG n. 1035 del 7/02/2020, si è provveduto ad una ulteriore rettifica parziale della graduatoria approvata con DDG n. 5603/2017;

DATO ATTO CHE:

- con DDG n. 8528 del 12/08/2020 recante "Concorso straordinario sedi farmaceutiche. Approvazione elenco sedi disponibili per il terzo interpello" è stato approvato l'elenco delle sedi da assegnare con il terzo interpello del Concorso Straordinario in itinere;
- nell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione è stata inclusa, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 27/2012, anche la 2^a sede farmaceutica rurale del Comune di Maida (CZ), così descritta: "Frazione Vena di Maida", resasi vacante per effetto della rinuncia formalizzata dal farmacista titolare, vincitore di altra sede per concorso pubblico;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 11, comma 6, della legge n. 27/2012, come modificato dall'art. 23, comma 12- *duodevicies*, legge n. 135 del 2012, dispone: "(...) *A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria (...), deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma*";
- con riferimento alle sedi farmaceutiche resesi vacanti, da coprire utilizzando il criterio dello scorrimento della graduatoria, la nota esplicativa n. 13 del Bando disciplinante il Concorso Straordinario nella Regione Calabria, approvato con DGR n. 1/2013, dispone: "*Per tali sedi si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione / apertura di una delle sedi previste dal bando di concorso straordinario, vinta da un farmacista già titolare di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria*";
- in merito alla corretta applicazione dell'art. 11, comma 6, L. 27/2012, che non chiarisce se la procedura concorsuale ivi richiamata sia quella ordinaria di cui all'art. 4 della L. 362/1991 ovvero quella straordinaria indetta ai sensi della legge n. 27/2012, il Consiglio di Stato - Sez. III, con Sentenza n. 3681 del 03/06/2019, osserva: "*Dispone il punto 11 del bando che, durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate nel termine di quindici giorni, quelle non aperte entro sei mesi dalla data di accettazione "nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori" siano assegnate scorrendo la graduatoria medesima (in ciò ricalcando il disposto dell'art. 11, comma 6, D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012). Nella nota 13 del predetto art. 11 D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 è poi precisato che, per sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori, "si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione/apertura di una delle sedi previste dal bando di concorso straordinario, vinta da un farmacista già titolare di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria". La clausola di cui al punto 11 del bando, letta unitamente alla relativa nota esplicatrice, rende evidente che le sedi già nella titolarità dei partecipanti al concorso straordinario, una volta che questi abbiano acquisito la titolarità di una delle sedi oggetto del medesimo concorso straordinario (per effetto della assegnazione/accettazione della stessa), sono sottratte alla loro disponibilità (in virtù del principio generale che preclude la titolarità contestuale di un duplice esercizio farmaceutico), essendo destinate ad ampliare il bacino delle sedi suscettibili di assegnazione sulla scorta della graduatoria concorsuale (recte, del suo scorrimento)*";
- in forza del richiamato orientamento giurisprudenziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 6, L. 27/2012 e della nota esplicatrice n. 13 del Bando di concorso, per sedi farmaceutiche "*resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso*", da assegnare con il criterio dello scorrimento della graduatoria, devono intendersi soltanto le sedi rurali che si siano rese vacanti per rinuncia del farmacista titolare, formalizzata a seguito di accettazione/apertura di altra sede farmaceutica oggetto del Concorso Straordinario, in quanto inserita nel Bando indetto dalla Regione Calabria o da altra Regione italiana ai sensi dell'art. 11, comma 3, legge n. 27/2012;

RILEVATO CHE:

- il farmacista titolare della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Maida (CZ) ha partecipato al Concorso Ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche indetto dalla Regione Campania con D.D. n. 13 del 6 febbraio 2009, risultando assegnatario della sede farmaceutica n. 7 del Comune di Mondragone (CE), giusto D.D. della Regione Campania n. 486 del 15 ottobre 2018, formalizzando, in data 9 giugno 2020, la rinuncia alla titolarità della sopracitata sede farmaceutica rurale;
- la sede farmaceutica di che trattasi non rientra nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 6, L. 27/2012, e deve pertanto essere esclusa dall'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione al terzo interpello, atteso che il farmacista titolare non ha partecipato al Concorso Straordinario indetto dalla Regione Calabria o da altra Regione italiana quale titolare di farmacia rurale, e che pertanto la rinuncia alla titolarità della sede rurale sopracitata è conseguente all'assegnazione di altra sede farmaceutica (sede n. 7 di Mondragone) costituente oggetto del Concorso Ordinario indetto dalla Regione Campania con D.D. n. 13 del 6 febbraio 2009, e non inserita

nel Concorso Straordinario indetto dalla medesima Regione Campania con D.D. n. 29 del 23.05.2013, ai sensi dell'art. 11, comma 3, legge n. 27/2012;

- a seguito dell'esclusione della sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Maida (CZ) risultano disponibili per il terzo interpello dei vincitori **n. 40** sedi farmaceutiche, come individuate nell'elenco - **allegato "A"** - costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO necessario, ai fini della correttezza dell'azione amministrativa, ottemperare al richiamato giudicato amministrativo (C.d.S. Sez. III - Sentenza n. 3681 del 03/06/2019) formatosi sul punto e per l'effetto:

- annullare parzialmente in autotutela il DDG n. 8528 del 12/08/2020 nella sola parte in cui ha incluso, ai sensi dell'art. 11, comma 6 della legge n. 27/2012, la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Maida (CZ), così descritta: "*Frazione Vena di Maida*" tra le sedi disponibili per l'assegnazione al terzo interpello del Concorso Straordinario in itinere, e per l'effetto escluderla dall'elenco approvato con il sopracitato DDG n. 8528 del 12/08/2020;
- approvare l'elenco delle **n. 40** sedi farmaceutiche oggetto del terzo interpello - **allegato "A"** - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'elenco allegato al DDG n. 8528 del 12/08/2020;
- confermare tutte le altre le disposizioni contenute nel suindicato Decreto dirigenziale n. 8528 del 12/08/2020;

STABILITO CHE ai sensi dell'art. 10 del Bando di concorso, verranno interpellate oltre all'Associazione di cui è referente il Dott. Giovanni Pizzi (prot. n. 000403 - 16-02-2013 - 180) - collocata in prima posizione nel terzo interpello in forza di DDG n. 5049/19 - altresì le candidature collocate in posizione utile nella graduatoria rettificata con DDG n. 1035 del 7/02/2020, secondo il principio dello scorrimento della medesima, a partire dalla posizione n. **134** (compresa) sino alla posizione n. **172** (compresa);

VISTI:

- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. ad oggetto: "*Norme concernenti il Servizio farmaceutico*";
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Ad oggetto: "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- l'art. 7, comma 1 della legge n. 362/1991 "*Norme di riordino del Settore Farmaceutico*"- come modificato dalla legge 124/2017;
- il DPCM n. 298/1994;
- la L.R. n.7/96 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 445/2000 ad oggetto: "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- l'art. 11, comma 7 del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, disciplinante il Concorso Straordinario, come modificato dall'art. 1, comma 163, della legge n. 124 del 4 agosto 2017 ;
- la legge n. 124/2017 ad oggetto: "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 118 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto "D.G.R. 91/2020 "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche alla deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i."- INTEGRAZIONI";

- la DGR n. 144 del 18.06.2020 avente ad oggetto “DGR n. 98/2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.” – Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla DGR n. 91/2020 e n. 98/2020”;
- la D.G.R. n. 161 del 29 giugno 2020 con la quale è stato individuato il Dott. Francesco Bevere quale Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio - Sanitari” ed il D.P.G.R. n. 95 del 29 giugno 2020 di conferimento dell’incarico;
- il DDG n. 7606 del 22/07/2020 ad oggetto “Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari – Adempimenti conseguenti alla Deliberazione n. 91 del 15 maggio 2020”;
- il DDG n. 9756 del 25 settembre 2020 con cui è stato conferito al Dott. Vincenzo Ferrari l’incarico ad interim di direzione del Settore n. 3 “Assistenza farmaceutica, Assistenza integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del farmaco, sino al completamento delle procedure volte all’individuazione del Dirigente titolare e comunque per la durata massima di un anno, rinnovabile per eccezionali ragioni organizzative;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Settore n. 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del farmaco”, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1. ANNULLARE** parzialmente in via di autotutela il decreto dirigenziale n. 8528/2020 nella sola parte in cui annovera la sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Maida (CZ), così descritta: “*Frazione Vena di Maida*”, tra le sedi da assegnare con il terzo interpello del Concorso Straordinario in itinere;
- 2. ESCLUDERE**, per l’effetto, la sede n. 2 del Comune di Maida (CZ), così descritta: “*Frazione Vena di Maida*” dall’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per l’assegnazione al terzo interpello del Concorso Straordinario in itinere, approvato con DDG n. 8528/2020;
- 3. APPROVARE** l’elenco delle **n. 40** sedi farmaceutiche oggetto del terzo interpello - **allegato “A”** - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l’elenco allegato al DDG n. 8528 del 12/08/2020;
- 4. STABILIRE CHE** ai sensi dell’art. 10 del Bando di concorso, verranno interpellate oltre all’Associazione di cui è referente il Dott. Giovanni Pizzi (prot. n. 000403 - 16-02-2013 – 180) - collocata in prima posizione nel terzo interpello in forza di DDG n. 5049/19 - altresì le candidature collocate in posizione utile nella graduatoria rettificata con DDG n. 1035 del 7/02/2020, secondo il principio dello scorrimento della medesima, a partire dalla posizione n. **134** (compresa) sino alla posizione n. **172** (compresa);
- 5. DARE ATTO CHE** rimangono invariate tutte le altre le disposizioni contenute nel suindicato decreto dirigenziale n. 8528 del 12/08/2020;
- 6. NOTIFICARE** a mezzo PEC copia del presente provvedimento a:
 - Ministero della Salute – Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica;
 - Comune di Maida (CZ);
 - Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria;
 - Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione Calabria;
 - Avvocatura Regionale;
- 7. PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

8. PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

FERRARI VINCENZO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

BEVERE FRANCESCO
(con firma digitale)